

DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL 30/082021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI GENOVA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 c. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 28/01/2019 ;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021 deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, come da ultimo modificato nella riunione del 4 giugno 2020 che tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni del Direttore Compartimentale, del Dirigente preposto alle Aree Metropolitane, del Dirigente preposto agli Uffici Territoriali e del Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti preposti agli Uffici Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento prot. n 3444 del 23/09/2020, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/10/2020 l'incarico di Direttore della Direzione Territoriale di Genova;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali, ove richiesto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, in base ai Regolamenti delegati (UE) nn. 1827,1828,1829,1830 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2019, è stata stabilita la soglia comunitaria per appalti, servizi e forniture per il biennio 2020-2021, che fissa in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite

per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, e aggiornato con Delibera del Comitato Esecutivo nella riunione del 16/05/2018, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO che l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 , come modificato dall'art. 1, c. 130 della Legge 30/12/2018 n.145, prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo

comunitario, in particolare la lett.a) che prevede, per affidamenti inferiori ad € 40.000, l'affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui al comma 1;

RILEVATO che dal 14/12/2020 risulta attiva sul Portale www.acquistinretepa.it la Convenzione denominata Energia Elettrica 18 - Lotto 7;

RAVVISATO che l'affidamento delle suddetta fornitura si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa e a garantire una gestione economica efficiente, in quanto l'Ente con l'adesione alla Convenzione potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il monitoraggio dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

RITENUTO OPPORTUNO di provvedere, per il tramite del sito www.acquistinretepa.it ad attivare le procedure di adesione alla nuova Convenzione, mediante Ordine Diretto di Acquisto n. 6313089;

VERIFICATO che, a seguito dei costi già sostenuti negli anni precedenti, il valore presunto della fornitura risulta di circa euro 13.500;

DATO ATTO del CIG 8302926F46 attribuito al Lotto 7 della Convenzione Energia Elettrica 18;

DATO ATTO che al contratto in essere è stato assegnato dall'ANAC lo Smart CIG Z5A32CB250;

DATO ATTO che la spesa verrà contabilizzata nell'apposito conto del competente budget di gestione assegnato per l'esercizio in corso all'Unità Territoriale di Genova, con Determinazione del Segretario Generale ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

sulla base di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare:

- l'adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 18 - Lotto 7, per la durata di 18 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2021 con la Società Enel Energia s.p.a.;
- la relativa spesa per un costo presumibile, basato sui consumi medi precedenti, di circa euro 13.500 IVA esclusa;

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo 410723003 a valere sul budget assegnato per gli anni 2021, 2022, 2023 alla Direzione Territoriale ACI di Genova.

Si dà atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Il Dr. Antonio Ricotta è il Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto ed assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Il Direttore Territoriale ACI Genova
Antonio Ricotta

